

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 29 gennaio 2014, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società farmaceutiche Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., attive nella commercializzazione di prodotti a base di octreotide in formulazione a lento rilascio, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nell'ambito della partecipazione ad alcune gare regionali per la fornitura di tali prodotti agli enti sanitari;

VISTA la propria delibera del 1° agosto 2014, con la quale è stato esteso l'oggetto del procedimento all'accordo di co-marketing esistente tra le Parti per la commercializzazione dell'octreotide a lento rilascio, in virtù del fatto che tale contratto sembrava prestarsi, non solo a limitare la concorrenza tra le parti nel perdurare del rapporto, ma anche a ritardare un autonomo ingresso di Italfarmaco nel mercato nazionale degli analoghi della somatostatina a lento rilascio,

VISTA la *“Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*, assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 19 novembre 2014, con la quale le società

Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. hanno presentato impegni congiunti, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*”, consistenti, in sintesi, in una revisione del contratto di co-marketing, con riferimento alle clausole inerenti lo scambio di informazioni, il controllo di Novartis Farma sulla strategia promozionale e di informazione medico scientifica di Italfarmaco, la quota minima di mercato, la durata dell'accordo;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi

DELIBERA

a) di pubblicare in data 29 dicembre 2014 sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 28 gennaio 2015, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Agroalimentare e Trasporti dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.829, fax +39(0)6/85821.441;

c) che eventuali rappresentazioni da parte dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per

iscritto all'Autorità entro e non oltre il 27 febbraio 2015;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 29 marzo 2015, salvo l'ulteriore tempo necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella